

## STATUTO ASSOCIAZIONE

### MOPROC – MODENA PROTEZIONE CIVILE ODV

1. È costituita presso il Comune di Modena l'Associazione denominata "MoProC – Modena Protezione Civile ODV", d'ora in avanti "Associazione", in data 10/01/2000 ai sensi della Legge 266/1991 e delle leggi che disciplinano il Volontariato ed il Terzo Settore.  
L'Associazione si riconosce nei valori democratici e si fonda nella tradizione del solidarismo italiano.
2. L'Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, all'elenco nazionale del volontariato e al Forum del Terzo Settore di Modena.

#### Art. 1 - SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modena. L'eventuale trasferimento della Sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
2. La durata dell'associazione è illimitata.

#### Art. 2 - SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e s.m.i. finalizzate a:
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lett. i;
  - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, sociali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n.281 (lett.e).
  - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche (lett.f).

- Protezione Civile ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni (lett.y).
- 2. I campi prioritari di iniziativa e intervento dell'Associazione sono rivolti all'organizzazione ed al supporto ad eventi rivolti alla cittadinanza, alla divulgazione di buone pratiche civiche, alla tutela della Salute, alla salvaguardia dell'ambiente, al compiere attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto alla comunità, all'eventuale supporto ad attività di Protezione Civile. Tale attività può essere esercitata in collaborazione o tramite stipula di convenzioni con altre Associazioni ed Enti.
- 3. In particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:
  - A. Organizzare iniziative, eventi, seminari, workshop ecc atti a sensibilizzare la collettività sulle buone pratiche civiche.
  - B. Divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza.
  - C. Agire per sviluppare la crescita di una coscienza di massa sui problemi di protezione civile nelle sue differenti classi di rischio favorendo forme di organizzazione di autotutela dei cittadini su tali terreni.
  - D. Realizzare corsi di addestramento per i soci ordinari, collaborare con gli enti locali e le istituzioni per la raccolta ed elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia di protezione civile.
  - E. Svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
  - F. Battersi contro ogni forma di emarginazione e discriminazione, sopraffazione, razzismo, violenza, contro ogni forzata omologazione culturale, contro ogni scelta o azione che mette in discussione il diritto degli individui, delle comunità, dei popoli alla preservazione della pace, della vita, della salute e della tutela dell'ambiente.

4. Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.
6. L'associazione è autonoma e pluralistica. L'organizzazione e la sua struttura interna sono regolati da principi democratici.
7. L'associazione riconosce tutte le persone indipendentemente dal loro sesso, dalla loro età, dalla loro nazionalità, dalle loro convinzioni etiche, politiche e religiose, nonché dalla loro condizione sociale, quali potenziali protagonisti dell'iniziativa dell'associazione.
8. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante dal lavoro dipendente autonomo è incompatibile con la qualità di socio.
9. L'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.  
Potrà inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 117/2017, art. 7 co.2 e dei criteri e limiti di cui al D.M. 107 del 19/05/2021.
10. L'associazione può associarsi ad associazioni di livello locale e/o regionale e/o nazionale e/o internazionale.
11. L'associazione e i suoi rappresentati e associati potranno partecipare ad eventi ed usufruire dei servizi offerti dall'associazione a cui questa partecipa (copertura assicurativa, momenti formativi, eccetera). L'associazione può costruire al suo interno gruppi di lavoro o raggruppamenti periferici in base ad esigenze logistiche o di progetto. I volontari dovranno comunque essere iscritti singolarmente all'associazione e osserveranno indistintamente le linee guida dettate dagli organi direttivi dell'associazione stessa.

## Art. 3 - STATUTO E REGOLAMENTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e opera nel rispetto della costituzione italiana e delle vigenti leggi. Il Consiglio direttivo è delegato a adottare un regolamento per l'attuazione del presente statuto e per la disciplina degli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all'attività dell'associazione.
2. Il regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo, approvata con voto favorevole di almeno la metà +1 degli aventi diritto al voto del Consiglio direttivo.  
L'assemblea dei soci su proposta indirizzata al presidente, sottoscritta da almeno cinque soci, può proporre modifiche al regolamento, tali proposte devono essere discusse nella prima assemblea utile, comunque entro e non oltre un mese. Per tali modifiche è richiesta la maggioranza semplice dell'Assemblea dei soci.
3. Lo statuto può essere modificato dall'assemblea dei soci ordinari con delibera approvata con voto favorevole di almeno la metà +1 degli aventi diritto al voto.

## Art. 4 - I SOCI

1. Possono aderire all'associazione solo le persone fisiche.
2. Si può aderire all'associazione come "socio ordinario" e "socio sostenitore".  
Il socio ordinario è tale in quanto assicurato come volontario secondo il Dlgs 117/2017, il socio ordinario acquisisce l'ulteriore qualifica di operativo solo dopo aver superato le abilitazioni previste dal regolamento. Il socio sostenitore può partecipare alla vita sociale, ma non può prestare servizio in attività operative.
3. L'adesione è subordinata al pagamento annuale della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. Il socio è comunque tale solo dopo aver pagato la quota associativa annuale. L'iscrizione ha valore annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre, se l'iscrizione non viene rinnovata per l'anno seguente entro il 31 dicembre di ogni anno, nei modi e nei tempi previsti dal Consiglio direttivo, il socio viene avvisato a mezzo e-mail o cartaceo della opportunità del rinnovo. Se l'iscrizione non viene comunque rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno per cui è dovuta la quota, nei modi e nei tempi previsti dal Consiglio direttivo, il socio viene avvisato a mezzo e-mail o cartaceo della sospensione dei diritti di socio e ha un mese di tempo per sanare la propria situazione. In caso non ci sia alcuna risposta da parte del socio la qualifica di socio decade automaticamente.

## Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'adesione del socio è subordinata al riconoscimento della struttura associativa, dello statuto e di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico che l'associazione si è data, quali: assenza di fini di lucro, principi di democrazia, partecipazione e collegialità, trasparenza amministrativa.
2. I soci hanno diritto a: frequentare i locali dell'associazione, utilizzare le strutture e le attrezzature nel rispetto delle norme stabilite, partecipare alla vita associativa, concorrere all'elaborazione del programma e partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa la gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia. Se soci (ordinari o sostenitori) da almeno tre mesi possono partecipare all'assemblea con diritto di voto.
3. I soci sono obbligati a:
  - A. Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
  - B. Attenersi a quanto concordato e dettagliato dal regolamento nel corso dello svolgimento delle attività associative
  - C. Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione.
  - D. Utilizzare correttamente gli impianti, l'attrezzatura e quant'altro messo a disposizione dall'associazione.
  - E. Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne, all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.

## Art. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'adesione è subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Sulle domande si pronuncia il Consiglio direttivo. L'eventuale reiezione della domanda, entro 60 giorni, deve essere sempre motivata e comunicata agli interessati.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento entro e non oltre i 30 giorni naturali e consecutivi rivolgendosi al Collegio dei probi viri o all'Organo di controllo, qualora presente; tale organo risponderà entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno già versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa o altro documento di pari valore.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3. Il socio è comunque tale solo dopo aver pagato la quota associativa annuale.

4. Fatto salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci avviene: per decesso, per mancato versamento della quota associativa trascorso un mese dal sollecito, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione, per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione, per dichiarazione di espulsione deliberata dal direttivo per gravi motivi.

5. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'assemblea nella prima seduta utile, e comunque entro e non oltre un mese, deve essere adeguatamente informata del provvedimento di espulsione. Nella stessa seduta l'assemblea ha facoltà di annullare il provvedimento emesso dal direttivo, sentito il parere del Collegio dei probi viri.

6. L'esclusione diventa efficace dalla data di annotazione sul libro soci solo a seguito della comunicazione all'assemblea della delibera di espulsione adottata dal Consiglio direttivo. Avverso il provvedimento di espulsione l'associato ha facoltà di proporre ricorso motivato in forma scritta, entro sette giorni dalla comunicazione dello stesso, indirizzato al presidente.

Della questione è interessata la prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il socio si intende sospeso.

7. L'espulsione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio direttivo.
8. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
9. Il recesso o l'espulsione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
10. Il socio receduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organismi di direzione hanno il compito di attuare le scelte strategiche, operative e di governo dell'associazione, attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, promuovendo lo sviluppo, il consolidamento della associazione nel territorio, e le azioni necessarie finalizzate alla copertura dei costi. Sono organi dell'associazione:
  - L'assemblea dei soci
  - Il presidente
  - Il Consiglio direttivo
  - Il collegio dei Probiviri
  - L'organo di controllo

## Art 8. - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunta provvede il Consiglio direttivo.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci ordinari ed i soci sostenitori in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minorenni possono partecipare e intervenire all'assemblea, il loro voto viene espresso tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

3. Ogni associato può intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o voto per corrispondenza o posta elettronica purché sia possibile verificare l'identità del votante.
4. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
5. L'assemblea viene convocata dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta il presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o il 10% degli associati ne ravvisino l'opportunità.
6. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o in subordine dal vicepresidente. In assenza di queste figure, è presieduta da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi in forma cartacea o telematica almeno sette giorni prima della data della riunione.  
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione non possono passare meno di 24 ore.
8. Le deliberazioni dell'assemblea sono legali quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà +1 degli associati.
9. L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'associazione, ed ha il compito di:
  - nominare o revocare i componenti degli organi sociali,
  - approvare il bilancio relativamente ad ogni esercizio,
  - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti,
  - ratificare le delibere del Consiglio direttivo che prevedono l'espulsione dei soci,
  - deliberare sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso,
  - deliberare sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso,
  - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
  - fissare le linee di indirizzo dell'attività annuale,
  - deliberare sugli altri oggetti ad esso attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio direttivo,



- deliberare lo scioglimento dell'associazione.

10. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione. Per modificare lo statuto occorre il voto, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati + 1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto.

## Art. 9 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'associazione e ne esercita la rappresentanza legale di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i membri dello stesso, dispone l'ordine del giorno e convoca il Consiglio direttivo che presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'assemblea, del collegio dei Probi Viri e dell'Organo di controllo.
3. Il vice presidente è nominato dal Consiglio direttivo, e in caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente ne svolge le funzioni: convoca il Consiglio direttivo e/o l'assemblea e ne redige il relativo odg. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del presidente, spetta al vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

## Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è il massimo organo di indirizzo e di rappresentanza dell'associazione. Il Consiglio direttivo è altresì organo di amministrazione dell'associazione.
2. I consiglieri nominati devono chiedere entro 30 giorni l'iscrizione della nomina nel registro unico nazionale del terzo settore con precisazione di coloro che hanno la rappresentanza dell'ente.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri eletti dall'assemblea dei soci non inferiore a tre e non superiore a undici, e alle sue riunioni possono partecipare i membri dei probi viri e/o quando istituito i membri dell'organo di controllo e, se invitati, i soci o altre personalità, senza diritto di voto.

4. Possono essere eletti membri del Consiglio direttivo esclusivamente i soci iscritti da almeno tre mesi.
5. Al Consiglio direttivo spetta di:
  - nominare il segretario e il tesoriere,
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,
  - predisporre il bilancio d'esercizio annuale,
  - approvare il programma annuale delle attività,
  - approvare il piano di tesseramento sociale,
  - stabilire l'entità della quota associativa annuale,
  - deliberare sulle domande di nuove adesioni,
  - deliberare sui procedimenti disciplinari,
  - comminare le sanzioni disciplinari e deliberare l'espulsione dei soci,
  - deliberare il regolamento interno e le sue modifiche e integrazioni,
  - provvedere alle attività di ordinaria straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci,
  - licenziare i materiali preparatori e stabilire le norme dell'assemblea dei soci in congresso ordinario o straordinario,
  - decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni e/o patti federativi da sottoporre all'approvazione l'assemblea dei soci.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente, o in sua assenza dal vicepresidente - o in assenza di esso dal membro con maggiore anzianità di iscrizione. Può essere svolto per via telematica qualora sia possibile verificare l'identità dei partecipanti.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno tre giorni prima della data della riunione, anche in forma telematica. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola il Consiglio è convocato almeno sei volte l'anno o ogni qualvolta il presidente, o il vice presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
7. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo medesimo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero mandato. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, o ove non siano presenti candidati non eletti, l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.

8. Il Consiglio direttivo può sfiduciare il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In questo caso convoca, nella stessa seduta, l'assemblea dei soci in seduta straordinaria che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti.

In caso di dimissioni del presidente, il vice presidente, nella stessa seduta di presa d'atto, convoca entro trenta giorni il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo presidente.

Nel periodo di vacanza della carica di presidente, la sua funzione è assunta dal vice presidente, o in assenza di esso dal membro con maggiore anzianità di iscrizione

9. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

10. L'assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive del Consiglio direttivo determina la decadenza dalla carica di consigliere. Le cause giustificabili delle assenze sono comunicate al presidente prima di ciascuna seduta o appena possibile, nei casi di causa di forza maggiore, e comunque non oltre sette giorni dalla riunione.

Il presidente allorché accerti essersi determinate le condizioni per la declaratoria di decadenza, ne dà comunicazione al Consiglio, promuovendo l'avvio della procedura di decadenza, ne dà notizia scritta all'interessato.

Il consigliere nei cui confronti è avviata la procedura ha 10 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per formulare le contro osservazioni.

La proposta di deliberazione di decadenza, unitamente all'eventuali contro osservazioni dell'interessato, è sottoposta alle determinazioni del Consiglio.

La deliberazione deve essere notificata, nei cinque giorni successivi, al consigliere che sia stato dichiarato decaduto e comunicata all'assemblea nella prima riunione utile, in ogni caso entro e non oltre un mese.

## Art. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il collegio dei probiviri è eletto dall'assemblea ed è composto da tre componenti effettivi che eleggono il presidente al loro interno. I probiviri possono essere scelti sia fra i soci che fra i non soci, devono aver acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o essere dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non possono far parte di organismi direttivi di pari livello. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza e le sedute sono valide quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, in caso di parità di voti, la delibera si considera non assunta. Il collegio dei probiviri resta in carica fino al verificarsi delle condizioni

all'art. 30 D.Lgs 117/2017, in tal caso viene sciolto e le sue competenze sono assorbite dall'organo di controllo.

## 2. Il collegio dei probiviri:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- interpreta le norme statutarie e regolamentari e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione,
- emette pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti,
- verifica il rispetto, da parte di tutti gli associati, dei principi contenuti nel presente statuto,
- dirime le controversie insorte fra soci, e fra organismi dirigenti, proponendo, ove sussista il caso, la giusta sanzione,
- su richiesta del socio destinatario di una sanzione disciplinare valuta l'istruttoria del procedimento disciplinare e, se ritiene, può commutare o annullare i provvedimenti disciplinari,
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- verso le decisioni del collegio dei probiviri è possibile fare ricorso all'assemblea dei soci.

## Art. 12 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, qualora venissero a crearsi i presupposti dell'art. 30 del D.lgs 117/2017, è eletto dall'assemblea ed è composto da tre componenti effettivi che eleggono il presidente al loro interno.

2. I componenti sono scelti fra i soci e non soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico, giuridico, non facente parti di organismi direttivi di pari livello.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza e le sedute sono valide quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, in caso di parità di voti, la delibera si considera non assunta.

L'organo di controllo è organo di garanzia statutaria, regolamentare, amministrativa e di giurisdizione interna.

## 3. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
- interpreta le norme statutarie e regolamentari e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione,
- emette pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti,
- verifica il rispetto, da parte di tutti gli associati, dei principi contenuti nel presente statuto,
- esprime pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale,
- controlla l'andamento amministrativo dell'associazione,
- controlla la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture,
- dirime le controversie insorte fra soci, e fra organismi dirigenti, proponendo, ove sussista il caso, la giusta sanzione,
- su richiesta del socio destinatario di una sanzione disciplinare valuta l'istruttoria del procedimento disciplinare e, se ritiene, può commutare o annullare i provvedimenti disciplinari,
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti,
- verso le decisioni dell'organo di controllo è possibile fare ricorso all'assemblea dei soci.

## Art. 13 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni sono comminate dal Consiglio direttivo in base alla gravità del fatto contestato.

Esse sono:

- il rimprovero verbale,
- il rimprovero scritto,
- la sospensione dei diritti di socio da sette a sessanta giorni,
- l'espulsione dall'associazione.

2. Il procedimento disciplinare è regolato dal regolamento di cui all'articolo 3. Il socio destinatario di un provvedimento disciplinare può far ricorso al collegio dei probiviri.

## Art. 14 - DEMOCRAZIA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

1. I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono:

- l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci,
  - il diritto dei soci alle garanzie democratiche cui si ispira l'associazione,
  - l'adozione di strumenti democratici di governo,
  - la trasparenza delle decisioni e degli atti assunti e la loro verificabilità.
2. L'elezione degli organismi dirigenti ed esecutivi avviene di norma per voto palese, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
  3. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, del collegio dei Probi Viri e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere e vengono indirizzate a mezzo e-mail o cartaceo entro 30 giorni.
  4. Gli organi sociali restano in carica tre anni. I componenti degli organi sociali sono rieleggibili, non è previsto un numero massimo di mandati.

## Art. 15 - PATRIMONIO RISORSE AMMINISTRAZIONE

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da: beni immobili di proprietà della stessa, eccedenze degli esercizi annuali, erogazioni, donazioni lasciti.
2. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
  - quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo,
  - i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio,
  - I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti,
  - I contributi pubblici e privati.
  - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.

4. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro sei mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.

## Art. 16 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

I membri del Direttivo e i volontari che ricoprono ruoli di responsabilità, sono assicurati con opportuna polizza.

## Art. 17 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, nella stessa seduta l'assemblea nomina un commissario liquidatore.

2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo e le passività sono devoluti ad altri enti del terzo settore che operano in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dal Dlgs. 117/ 2017 e s.m.i.

La destinazione del patrimonio residuo è deliberata dall'assemblea con delibera approvata a maggioranza semplice.

## Art. 18 - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al decreto legislativo 117 del 2017 e ad altre norme di legge vigenti in materia.

## Art. 19 - NORME TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'articolo tre del presente statuto, il nuovo Consiglio Direttivo incaricato dovrà stabilire al più presto il nuovo Regolamento. Fino ad allora resta in vigore il regolamento interno dell'associazione già approvato.